

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive sulla scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico che frequentano le scuole medie superiori

richiamati:

- la RG 2187 del 4 maggio 2010;
- le disposizioni di legge e di regolamento che riguardano le scuole medie superiori;
- l'esito delle iniziative promosse volte a favorire la scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici;
- l'art. 10 cpv. 2 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

1. Le presenti direttive si applicano agli allievi delle scuole medie superiori particolarmente talentuosi in ambito sportivo o artistico.
2. L'Ufficio dell'insegnamento medio superiore (UIMS) riconosce all'allievo lo statuto di talento in ambito sportivo sulla base di un preavviso da parte del Servizio scolarizzazione talenti dell'Ufficio dello sport, competente per la verifica dei requisiti sportivi, sentiti i singoli allievi, i genitori e le federazioni nazionali o cantonali, rispettivamente le società sportive interessate.
L'UIMS riconosce all'allievo lo statuto di talento in ambito artistico sulla base di un preavviso da parte di uno/a specialista della disciplina interessata designato/a dal Dipartimento, sentiti i singoli allievi e i genitori.
3. In ogni istituto di scuola media superiore la direzione designa un docente tutore di sede, cui compete il compito di seguire regolarmente ogni allievo-talento nell'organizzazione delle attività di studio e di mantenere i contatti con i responsabili delle discipline sportive o artistiche. Al docente tutore di sede è accordata una riduzione delle ore d'insegnamento in proporzione al numero degli allievi da seguire; la riduzione è definita dalla Divisione della scuola, sentite le direzioni scolastiche e gli uffici dipartimentali interessati.
4. Il responsabile del Servizio scolarizzazione talenti può proporre, in caso di esigenze sportive particolari, la scolarizzazione in una sede diversa da quella del comprensorio d'appartenenza.

5. Sentito il docente tutore di sede, in casi comprovati la direzione può:
- dispensare parzialmente o totalmente un allievo dalla frequenza delle lezioni per un periodo di tempo determinato;
 - organizzare corsi ad hoc affidati a docenti dell'istituto per il recupero delle lezioni perse in seguito alle dispense temporanee accordate. Il costo di queste lezioni verrà fatturato alle famiglie interessate, rispettivamente alle società, federazioni o organizzazioni disciplinari competenti. Le spese sostenute dagli istituti sono a carico della voce contabile 318365 CRB 441 "Indennità e spese per corsi a talenti sportivi e artisti" e interamente recuperate a favore della voce 469016 CRB 441 "Contributi da terzi per corsi a talenti sportivi e artisti"; le direzioni segnalano all'UIMS le somme da versare ai docenti e le somme da incassare presso le famiglie e/o le società, federazioni o organizzazioni disciplinari;
 - proporre alla Divisione della scuola di decidere l'allungamento della formazione di un anno scolastico (con particolare riferimento al secondo biennio) quando l'impegno sportivo o artistico dell'allievo non permette una frequenza regolare di tutte le lezioni;
 - proporre alla Divisione della scuola di autorizzare la non assegnazione della nota di educazione fisica applicando per analogia l'art. 51 cpv. 5 del Regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008 e gli art. 43 cpv. 2 e 51 cpv. 2 del Regolamento della scuola cantonale di commercio del 30 agosto 2000;
 - escludere dal progetto gli allievi-talenti il cui comportamento o rendimento scolastico non risultino adeguati.
6. Per ogni intervento che comporta un onere finanziario supplementare per l'istituto o una diversa applicazione delle normative vigenti, la direzione dell'istituto, i detentori dell'autorità parentale e, se del caso, le società, federazioni o organizzazioni disciplinari interessate, sottoscrivono un accordo che definisce i rispettivi impegni e oneri finanziari; di ogni accordo viene mandata copia all'UIMS.
7. Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 2014 e annullano quelle del 14 dicembre 2012.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore

Manuele Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola

Emanuele Berger

Comunicazione:

- Divisione della scuola
- Ufficio dell'insegnamento medio superiore
- Ufficio dello sport, Servizio scolarizzazione talenti sportivi e artistici
- Ufficio dello sport, direzione